

**STATUTO DEL CENTRO  
ORTNENC**

STATUTO del  
CENTRO PER NON VEDENTI

# **STATUTO DEL CENTRO PER L'INTEGRAZIONE SCOLASTICA E LA PIENA REALIZZAZIONE DEI NON VEDENTI**

## *Capo I - Elementi costitutivi*

### **ART. 1 - Costituzione - sede - denominazione**

Fra la "Provincia di Brescia" e il "Comune di Brescia", enti fondatori, si costituisce l'associazione denominata "Centro per l'integrazione scolastica e la piena realizzazione dei non vedenti" (successivamente individuata come "Centro"). Al "Centro" possono aderire, in qualità di "enti sostenitori" altri enti pubblici o privati che ne facciano richiesta e vi siano ammessi in conformità al presente statuto. La sede operativa del "Centro" è presso i locali di proprietà del Comune di Brescia siti in Viale Piave n. 46 a Brescia e messi a disposizione dell'associazione. La sede legale è presso l'Assessorato ai Servizi Sociali della Provincia.

Con il riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato, l'associazione assume la denominazione "Centro per l'integrazione scolastica e la piena realizzazione dei non vedenti - Ente Morale". L'associazione è regolata dalle disposizioni previste dagli artt. 14 e seguenti del Codice civile per tutto quanto non espressamente previsto dal presente statuto.

### **ART. 2 - Finalità**

Il "Centro" è finalizzato a:

- 1) favorire il massimo livello di integrazione scolastica con interventi diretti e/o indiretti nei confronti degli alunni non vedenti e ipovedenti e delle istituzioni scolastiche nelle quali risultano inseriti mediante:
  - a) coinvolgimento nel progetto educativo globale dello studente;
  - b) insegnamento del sistema di lettura e scrittura Braille;
  - c) conseguimento del massimo livello di autonomia personale consentito ad ognuno dei soggetti seguiti;
- 2) preparare e produrre dei testi scolastici in dotazione ai singoli soggetti, trascritti in Braille e/o ingranditi, nonché dei sussidi didattici specifici necessari;

- 3) promuovere la conoscenza ed il funzionale utilizzo degli strumenti tiftotecnici di uso comune, compresi quelli che sono frutto delle più recenti ricerche in campo informatico;
- 4) realizzare interventi atti ad evitare fenomeni di analfabetismo di ritorno;
- 5) attivare la ricerca pedagogica, tifo-didattica e tifo-sociologica in modo da rispondere adeguatamente ai bisogni degli utenti tenuto conto del contesto in cui vivono;
- 6) assistere psicologicamente gli studenti, le famiglie ed il personale insegnante.  
All'uopo potranno essere sottoscritti specifici protocolli d'intesa con il Provveditorato agli Studi, con Enti Pubblici, con singole Istituzioni Scolastiche, Centri Universitari e con Centri di Formazione professionale.

#### **ART. 3 - Durata e recesso**

La durata del "Centro" è prevista in dieci anni a decorrere dalla data in cui si terrà la prima riunione dell'assemblea. La durata si intende prorogata di quinquennio in quinquennio, a meno che, un anno prima della scadenza del termine, uno degli "enti fondatori" non comunichi all'altro di voler rinunciare alla proroga.

Gli "enti sostenitori" possono recedere dal "Centro" alla scadenza naturale, o in caso di proroga, alla nuova scadenza naturale, sempre con provvedimento notificato al Presidente.

#### **ART. 4 - Fondo di dotazione**

Gli "enti fondatori" costituiscono il fondo di dotazione nella misura seguente:

- Provincia di Brescia 300.000.000;
- Comune di Brescia 100.000.000;

Gli enti sostenitori concorrono al fondo di dotazione nella misura stabilita dall'Assemblea all'atto della accettazione della richiesta di adesione.

### ***Capo II - Organi di rappresentanza, di amministrazione e di gestione***

## **ART. 5 - Organi**

Organi del "Centro" sono: l'Assemblea, il Presidente, il Consiglio di amministrazione ed il Revisori dei conti.

## **ART. 6 - Assemblea**

L'assemblea è l'organo istituzionale del "Centro", diretta espressione degli enti che ne fanno parte.

L'assemblea ha autonomia organizzativa. Ad essa spetta determinare gli indirizzi del "Centro", per il perseguimento dei compiti statutari e controllare l'attività dei vari organi.

## **ART. 7 - Composizione dell'Assemblea**

L'Assemblea è composta di sette membri. Due sono i legali rappresentanti degli Enti fondatori o loro delegati appartenenti alle rispettive giunte. Quattro sono nominati dalla Provincia di Brescia e uno dal Comune di Brescia.

L'Assemblea può essere integrata da membri nominati dagli enti sostenitori in misura complessivamente non superiore ad un terzo dei membri appartenenti agli enti fondatori. Tutti i membri dell'Assemblea devono essere in possesso dei requisiti prescritti per l'elezione a consigliere comunale.

## **ART. 8 - Compiti dell'assemblea**

L'Assemblea:

- a) nomina il Presidente, i membri del Consiglio di amministrazione e il Revisore dei conti;
- b) dà indicazioni sui piani generali di attività di carattere pluriennale;
- c) vigila sull'osservanza dello statuto dell'Associazione;
- d) delibera in merito ad ogni modifica statutaria previa approvazione degli enti fondatori;
- e) delibera l'eventuale revoca per gravi motivi dei membri del Consiglio di Amministrazione;
- f) determina gli eventuali compensi e rimborsi spese a favore degli amministratori;

- g) delibera sull'ammissione degli "enti sostenitori" al "Centro" e sugli oneri di loro spettanza;
- h) delibera sugli atti di natura regolamentare;
- i) delibera sul bilancio preventivo e sul conto consuntivo, proposti dal consiglio di amministrazione;
- l) delibera sull'ordinamento degli uffici e servizi e disciplina lo stato giuridico e le assunzioni del personale, piante organiche e relative variazioni;
- m) nomina il direttore del "Centro".

#### **ART. 9 - Funzionamento dell'Assemblea**

L'Assemblea si riunisce in sessione ordinaria due volte l'anno per l'approvazione del conto consuntivo dell'esercizio precedente e per l'approvazione del bilancio preventivo per l'esercizio seguente.

L'assemblea può essere riunita in sessione straordinaria quando il Presidente lo ritenga opportuno o lo richieda un terzo dei suoi membri.

La convocazione avviene mediante avviso scritto, con indicazione degli argomenti da trattare, da recapitarsi almeno cinque giorni prima della riunione, salvo ragioni di particolare urgenza, nel qual caso basta che l'avviso venga recapitato almeno ventiquattro ore prima della riunione.

L'assemblea è regolarmente costituita quando è presente almeno la metà più uno dei suoi membri. Nessun provvedimento può considerarsi approvato se non ottiene un numero di voti almeno pari alla maggioranza dei membri presenti alla seduta, oltre a quelli che votano, anche quelli che si astengono o che votano scheda bianca. Gli astenuti non sono invece computati nel numero dei votanti.

Quando si deve deliberare in tema di modifica dello statuto o di ammissione di "enti sostenitori" o di scioglimento del "Centro" è richiesta la presenza di almeno due terzi dei membri ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti, determinato come sopra.

Le deliberazioni sono assunte di regola con votazioni a scrutinio palese, salve le ipotesi di deliberazioni concernenti apprezzamenti e valutazioni sulle qualità soggettive delle persone.

Alle sedute dell'Assemblea partecipa il direttore, il quale cura la redazione dei relativi verbali che, unitamente al Presidente, sottoscrive.

#### **ART. 10 - Il Presidente**

Il Presidente è nominato dall'Assemblea per assolvere ai compiti istituzionali previsti dal presente statuto.

Il Presidente è scelto dall'Assemblea nel suo seno alla prima riunione tra i nominati dagli enti fondatori.

#### **ART. 11 - Attribuzioni del Presidente**

Il Presidente:

- a) è il legale rappresentante del "Centro";
- b) sovrintende al funzionamento del "Centro";
- c) convoca l'Assemblea e il Consiglio di amministrazione, stabilendone l'ordine del giorno;
- d) presiede le adunanze dell'Assemblea e del Consiglio di amministrazione, firmandone i verbali;
- e) cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio di amministrazione.

Le funzioni del Presidente, in caso di assenza o di impedimento, sono assolte dal componente del Consiglio di amministrazione più anziano di età.

#### **ART. 12 - Il Consiglio di amministrazione**

Il Consiglio di amministrazione è l'organo di attuazione degli indirizzi stabiliti dall'Assemblea del "Centro".

Il Consiglio di amministrazione è composto, oltre che dal Presidente, da quattro membri, esperti in campo scolastico, tifologico o dell'amministrazione, eletti dall'assemblea, alla sua prima riunione, con voto limitato a due, tra persone ad essa estranee.

#### **ART. 13 - Elezione del Consiglio di amministrazione**

Qualora l'Assemblea non provveda alla nomina entro 20 giorni dalla data di costituzione del "Centro" o dalla scadenza del mandato quinquennale, vi provvede il Presidente della Provincia con proprio atto.

#### **ART. 14 - Compiti del Consiglio di amministrazione**

Il Consiglio di amministrazione:

- a) regola lo svolgimento dell'attività del "Centro", attua le decisioni dell'Assemblea, determina l'organizzazione interna del "Centro" e cura lo sviluppo delle sue iniziative;
- b) nomina il coordinatore con la funzione di cui all'art. 21, definendone il corrispettivo;
- c) definisce ed approva il programma di lavoro predisposto dal coordinatore ai sensi di quanto previsto dall'art. 21;
- d) propone all'assemblea il bilancio preventivo ed il conto consuntivo;
- e) delibera in ordine all'assunzione del personale e al conferimento di eventuali incarichi o consulenze;
- f) delibera ogni altro provvedimento di competenza del "Centro" per il quale lo statuto non preveda espressa attribuzione ad altro organo.

Il Consiglio di amministrazione è regolarmente costituito se sono presenti almeno tre membri, compreso il Presidente. Nessun provvedimento può considerarsi approvato se non ottiene un numero di voti almeno pari alla maggioranza dei membri presenti alla seduta.

#### **ART. 15 - Revisore dei conti**

Il Revisore dei conti è nominato dall'Assemblea tra iscritti nel ruolo dei revisori dei conti.

#### **ART. 16 - Funzioni del Revisore dei conti**

Il Revisore dei conti controlla l'amministrazione contabile del "Centro", vigila sull'osservanza della legge e dello statuto ed accerta la regolare tenuta della contabilità del "Centro", la corrispondenza dei bilanci e dei conti alle risultanze delle scritture contabili.

Il Revisore deve altresì accertare almeno ogni trimestre la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori e dei titoli di proprietà del "Centro".

Il Revisore dei conti può chiedere al Consiglio di amministrazione notizie sull'andamento delle operazioni del "Centro" o su determinati affari. Degli accertamenti eseguiti deve far constare apposito verbale.

Il Revisore deve adempiere ai propri doveri con la diligenza del mandatario, è responsabile della verità delle sue attestazioni e deve conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui ha conoscenza per ragione del suo ufficio. E' responsabile solidalmente con il Presidente ed i membri del Consiglio di amministrazione per i fatti o le omissioni di questi, quando il danno non si sarebbe prodotto se egli avesse vigilato in conformità agli obblighi della loro carica.

Il Revisore dei conti può assistere alle sedute dell'Assemblea e del Consiglio di amministrazione.

#### **ART. 17 - Durata degli organi**

Il Presidente, il Consiglio di amministrazione ed il Revisore dei conti durano in carica cinque anni decorrenti dalla data del loro insediamento. I membri dei vari organi sono sempre riconfermabili. La prima riunione dell'Assemblea è convocata dal Presidente della Provincia entro 20 giorni dalla data di esecutività delle deliberazioni dei consigli provinciali e comunali con cui è stata approvata la costituzione del "Centro". In caso di dimissioni, decadenza o morte provvedono alla surrogazione gli enti o organi che hanno provveduto alla nomina. I nuovi nominati durano in carica fino a quando sarebbero rimasti i surrogati.

### ***Capo III - Strutture ed uffici***

### **ART. 18 - Personale**

Il "Centro" si avvale al momento d'inizio dell'attività del personale in servizio presso il Consorzio per l'inserimento dei non vedenti nella scuola.

### **ART. 19 - Il Direttore**

Il Direttore è l'organo tecnico cui compete l'attività di gestione per l'attuazione degli indirizzi programmatici e degli obiettivi del "Centro". La durata del suo incarico è di tre anni. Ad esso, in particolare, competono le seguenti attribuzioni:

- a) eseguire le deliberazioni degli organi collegiali;
- b) formulare proposte al Consiglio di Amministrazione;
- c) predisporre la bozza di bilancio preventivo e del conto consuntivo;
- d) dirigere il personale del "Centro";
- e) controfirmare gli ordinativi di incasso e di pagamento;
- f) ordinare gli acquisti in economia;
- g) partecipare alle sedute degli organi collegiali, curandone la redazione dei verbali.

Il Direttore del "Centro" è nominato dall'Assemblea su una rosa di tre nomi designati dal Presidente della Provincia.

### **ART. 20 - Il Coordinatore**

Il Coordinatore è nominato dal consiglio di amministrazione, tra persone estranee ad esso ed all'Assemblea e viene scelto in base a documentati requisiti di alta qualificazione e di comprovata esperienza in ambito pedagogico, didattico e di gestione delle risorse umane. La durata del suo incarico è di tre anni.

### **ART. 21 - Compiti del Coordinatore**

Il Coordinatore:

- a) ha la direzione pedagogica-operativa del "Centro" e ne coordina l'attività al fine di coniugare progetti educativi, riabilitativi e di socializzazione;

- b) predisporre il programma di lavoro annuale, sentito il collegio degli insegnanti e l'assemblea dei genitori degli alunni, da sottoporre al consiglio di amministrazione.

Il Coordinatore partecipa senza diritto di voto alle sedute del Consiglio di amministrazione.

#### ***Capo IV - Gestione, finanza, contabilità***

##### **ART. 22 - Patrimonio**

Il "Centro" ha un proprio patrimonio costituito dai contributi annuali degli enti aderenti.

##### **ART. 23 - Mezzi e spese di gestione**

Alle spese di gestione il "Centro" provvede con i seguenti mezzi:

- a) redditi del patrimonio;
- b) proventi derivanti dalle attività di istituto;
- c) apporti degli "enti fondatori";
- d) contributi degli "enti sostenitori";
- e) eventuali interventi finanziari statali;
- f) qualsiasi altra erogazione o altro provento;
- g) contributi da privati e dalle famiglie degli studenti.

Gli apporti del Comune e della Provincia di Brescia sono definiti nel modo seguente:

- alla Provincia di Brescia: 75% dell'onere complessivo;
- al Comune di Brescia il rimanente 25%.

##### **ART. 24 - Bilancio preventivo e conto consuntivo**

L'esercizio finanziario del "Centro" coincide con l'anno solare.

Il bilancio preventivo deve essere redatto entro i limiti degli apporti garantiti dagli "enti fondatori", di cui al punto c) dell'art. 23, e dei redditi, proventi, contributi, introiti ed altre erogazioni, pure certi, di cui alle lettere a), b), d), e), f) e g) dello stesso art. 23.

Il bilancio preventivo ed il conto consuntivo devono essere approvati dall'Assemblea, rispettivamente, entro due mesi dall'inizio ovvero dalla chiusura dell'esercizio finanziario previo parere del Revisore dei Conti.

Il bilancio preventivo ed il conto consuntivo devono essere inviati agli "enti fondatori" entro trenta giorni dall'approvazione, accompagnati dalle relazioni del Consiglio di amministrazione e del Revisore dei conti.

Entro il 30 settembre di ogni anno il "Centro" chiede agli enti aderenti la disponibilità finanziaria per l'esercizio successivo.

### *Capo V - Disposizioni finali*

#### **ART. 25 - Raccordo con gli enti**

Il "Centro", per assicurare la permanente informazione sulla propria attività, trasmette, a cura del Direttore, agli enti associati copia di tutte le deliberazioni assunte dall'assemblea, nonché un elenco dei quelle approvate dal Consiglio di amministrazione.

#### **ART. 26 - Scioglimento del "Centro"**

Lo scioglimento del "Centro" è deliberato dall'assemblea per manifesta impossibilità di raggiungere i propri fini.

In tal caso, eseguita la liquidazione, il residuo sarà messo a disposizione della Provincia di Brescia e del comune di Brescia, proporzionalmente agli impegni assunti, nonché degli eventuali soci sostenitori aderenti al "Centro".

#### **ART. 27 - Rinvio**

Per tutto quanto non contemplato dal presente statuto, si applicano le disposizioni del Codice Civile in materia di associazioni.

## **INDICE**

ART.	1	<i>Costituzione, sede, denominazione</i>	pag.	1
ART.	2	<i>Finalità</i>	pag.	1
ART.	3	<i>Durata e recesso</i>	pag.	2
ART.	4	<i>Fondo di dotazione</i>	pag.	2
ART.	5	<i>Organi</i>	pag.	3
ART.	6	<i>Assemblea</i>	pag.	3
ART.	7	<i>Composizione dell'Assemblea</i>	pag.	3
ART.	8	<i>Compiti dell'assemblea</i>	pag.	3
ART.	9	<i>Funzionamento dell'Assemblea</i>	pag.	4
ART.	10	<i>Il Presidente</i>	pag.	5
ART.	11	<i>Attribuzioni del Presidente</i>	pag.	5
ART.	12	<i>Il Consiglio di Amministrazione</i>	pag.	5
ART.	13	<i>Elezione del Consiglio di amministrazione</i>	pag.	6
ART.	14	<i>Compiti del Consiglio di amministrazione</i>	pag.	6
ART.	15	<i>Revisore dei conti</i>	pag.	6
ART.	16	<i>Funzioni del Revisore dei conti</i>	pag.	7
ART.	17	<i>Durata degli organi</i>	pag.	7
ART.	18	<i>Personale</i>	pag.	8
ART.	19	<i>Il Direttore</i>	pag.	8
ART.	20	<i>Il Coordinatore</i>	pag.	8
ART.	21	<i>Compiti del Coordinatore</i>	pag.	8
ART.	22	<i>Patrimonio</i>	pag.	9
ART.	23	<i>Mezzi e spese di gestione</i>	pag.	9
ART.	24	<i>Bilancio preventivo e conto consuntivo</i>	pag.	9
ART.	25	<i>Raccordo con gli enti</i>	pag.	10
ART.	26	<i>Scioglimento del "Centro"</i>	pag.	10
ART.	27	<i>Rinvio</i>	pag.	10

.